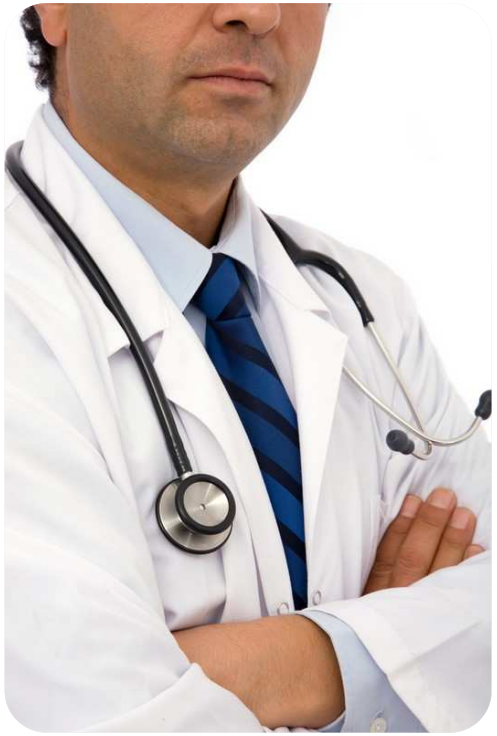

LE FUNZIONI E LE RESPONSABILITÀ DEL MEDICO COMPETENTE

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI: IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE TRA D. L. , IL M C. , IL R. S. P. P.

Francavilla al Mare (CH) 8 febbraio 2020

IL MEDICO COMPETENTE

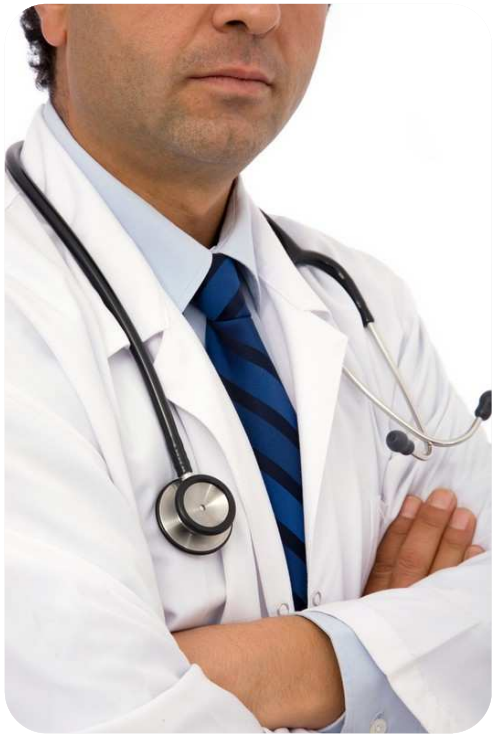

1. REQUISITI
2. RUOLO E FUNZIONI
3. RESPONSABILITÀ
4. VADEMECUM

COMPITI M. C.

IL MEDICO COMPETENTE

PRIMA PARTE

- **REQUISITI**

IL MEDICO COMPETENTE: DEFINIZIONE

SECONDO LA **DEFINIZIONE**

DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA H

DEL **DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008**,

IL MEDICO COMPETENTE È UN

*" SANITARIO IN **POSSESSO** DEI **TITOLI***

***PROFESSIONALI** E DEI **REQUISITI** PREVISTI*

DALL'ARTICOLO 38 DELLO STESSO DECRETO "

REQUISITI PROFESSIONALI OBBLIGATORI

IL MEDICO COMPETENTE: REQUISITI

IL ***PRIMO*** DI QUESTI REQUISITITI

È IL POSSEDERE ALMENO ***UNO*** DEI SEGUENTI TITOLI:

- **SPECIALIZZAZIONE** IN MEDICINA DEL LAVORO O IN MEDICINA PREVENTIVA DEI LAVORATORI E PSICOTECNICA
- **DOCENZA** IN MEDICINA DEL LAVORO O IN MEDICINA PREVENTIVA DEI LAVORATORI E PSICOTECNICA, SONO CONSIDERATE EQUIPOLLENTI DOCENZE IN TOSSICOLOGIA E IGIENE INDUSTRIALE COME ANCHE IN FISIOLOGIA E IGIENE DEL LAVORO O IN CLINICA DEL LAVORO
- **SPECIALIZZAZIONE** IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA O MEDICINA LEGALE

ELENCO NAZIONALE DEI MEDICI COMPETENTI

I MEDICI IN POSSESSO DEI TITOLI DI **SPECIALIZZAZIONE** IN ***IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA O IN MEDICINA LEGALE***, CHE NON POSSIEDONO IL REQUISITO DI AVER SVOLTO LE ATTIVITÀ DI M. C. PER ALMENO UN ANNO DEI TRE ANNI ANTERIORI ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D. LGS N. 81/2008, AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DI TALE ATTIVITÀ DEVONO SEGUIRE, SECONDO IL **DECRETO 15 NOVEMBRE 2010** UN ***CORSO - MASTER*** DELLA DURATA DI ALMENO UN ANNO, ABILITANTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI ***MEDICO COMPETENTE***

IL MEDICO COMPETENTE: REQUISITI

IL MEDICO CHE FORNISCE LA CONSULENZA DI M. C. È OBBLIGATO A TENERSI **COSTANTEMENTE AGGIORNATO** È QUINDI TENUTO AD ACQUISIRE UN **NUMERO MINIMO DI CREDITI FORMATIVI ECM** PREVISTI DAI PROGRAMMI DI AGGIORNAMENTO TRIENNALE LA CUI % NON POTRÀ ESSERE INFERIORE AL 70% DI QUELLI PREVISTI DALLA DISCIPLINA PER LA MEDICINA SUL LAVORO E LA SICUREZZA DEGLI AMBIENTI LAVORATIVI

IL MINISTERO DELLA SALUTE PROVVEDE ALLA TENUTA E ALL'AGGIORNAMENTO DELL'**ELENCO NAZIONALE** DEI MEDICI COMPETENTI

SCADENZA TRIENNIO ***2017 – 2019*** = 150 CREDITI (105 M.C.)

ELENCO NAZIONALE DEI MEDICI COMPETENTI

I SANITARI CHE SVOLGONO L'ATTIVITÀ DI M. C. SONO TENUTI A COMUNICARE IL POSSESSO DEI TITOLI E REQUISITI ABILITANTI PER LO SVOLGIMENTO DI TALE ATTIVITÀ (**DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008**) AL MINISTERO DELLA SALUTE, IL QUALE PROVVEDE ALL'AGGIORNAMENTO, EFFETTUANDO VERIFICHE ANCHE A CAMPIONE, DEI REQUISITI E DEI TITOLI AUTOCERTIFICATI

L'ELENCO NAZIONALE DEI M. C. È TENUTO PRESSO L'UFFICIO II DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA IN BASE AL DECRETO DIRIGENZIALE 4 MARZO 2009 (*G.U. SERIE GENERALE N.146 DEL 26 GIUGNO 2009*)

DICHIARAZIONE AL D. L. ? ? ?

IL MEDICO COMPETENTE

SECONDA PARTE

- **RUOLO E FUNZIONI**

IL MEDICO COMPETENTE: COMPITI

SECONDO LA DEFINIZIONE DELL' ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA H

DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008

IL MEDICO COMPETENTE, IN PARTICOLARE :

1. **COLLABORA** CON IL D. L. **E** CON IL ***S. P. P.*** **ALLA** ***VALUTAZIONE DEI RISCHI*** PER

   LA **SALUTE** E ***SICUREZZA*** DEI LAVORATORI **E** ALLA ***REDAZIONE DEL DVR***

VALUTAZIONE E REDAZIONE D.V.R.

IL MEDICO COMPETENTE: COMPITI

SECONDO LA DEFINIZIONE DELL' ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA H

DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008

IN PARTICOLARE IL MEDICO COMPETENTE:

2. **COLLABORA** ALL'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI PROMOZIONE DELLA SALUTE
3. **EFFETTUA LA *SORVEGLIANZA SANITARIA*, *OVE NECESSARIA*** COME MISURA DI TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI

LE FUNZIONI DEL M. C.: LA COLLABORAZIONE

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

IL PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO:

VALUTAZIONE DEI RISCHI, T. U. , Art. 2, Comma 1, Lett. Q:

*" VALUTAZIONE **GLOBALE** E **DOCUMENTATA** DI TUTTI I RISCHI PER LA **SALUTE E SICUREZZA** DEI LAVORATORI PRESENTI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE IN CUI ESSI PRESTANO LA PROPRIA ATTIVITÀ, **FINALIZZATA** AD **INDIVIDUARE** LE ADEGUATE **MISURE DI PREVENZIONE** E DI **PROTEZIONE** E AD **ELABORARE** IL PROGRAMMA DELLE MISURE ATTE A GARANTIRE IL **MIGLIORAMENTO NEL TEMPO** DEI LIVELLI DI **SALUTE** E **SICUREZZA** "*

IL PROCESSO VALUTATIVO

IL PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO:

GLI ATTORI COINVOLTI

LAV. M.C. PREP. DIR. CONS. ESTERNO R.L.S. D. L. R.S.P.P. INT. EST. A.S.P.P.

IL PERCORSO VALUTATIVO

GLI SCENARI DEL PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

RISULTATI FASI VALUTATIVE

RISCHI PER LA SALUTE

SCENARIO A	• **NON** NECESSITANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA
SCENARIO B	• **NECESSITANO** DI SORVEGLIANZA SANITARI

IL MEDICO COMPETENTE: COMPITI

LA **SORVEGLIANZA SANITARIA**,

DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEL M. C. , COMPRENDE L'EFFETTUAZIONE DI:

- ***VISITE MEDICHE PREVENTIVE***
- ***VISITE MEDICHE PERIODICHE***

IL MEDICO COMPETENTE: COMPITI

❑ ***VISITE MEDICHE PREVENTIVE***

PER VALUTARE L'IDONEITÀ DEL LAVORATORE ALLO SVOLGIMENTO DELLA **MANSIONE SPECIFICA . . . ? ? ?** (*ERGONOMIA POSTAZIONE, CARATTERISTICHE ANTROPOMETRICHE E FISIOLOGICHE DEL LAVORATORE APPROPRIATE PER LE nMANSIONI, **ETÀ**, GENERE, PROVENIENZA, MANSIONE PARTICOLARE . . . .)*

MA SOPRATTUTTO CONOSCENZA DEI P E DEI R AZIENDALI

IL MEDICO COMPETENTE: COMPITI

❑ ***VISITE MEDICHE PERIODICHE***

FINALIZZATE A CONTROLLARE LO STATO DI SALUTE DEI LAVORATORI E IL PERMANERE DEI REQUISITI DI IDONEITÀ **ALLO SVOLGIMENTO DELLA MANSIONE SPECIFICA . . . . ? ? ?** (*CONOSCENZA DINAMICHE AZIENDALI)*

IL MEDICO COMPETENTE

TERZA PARTE

❑ RESPONSABILITÀ

IL MEDICO COMPETENTE: RESPONSABILITÀ

Corte di Cassazione - Cass. Pen. Sez. IV – Sentenza n. 1856 del 15 gennaio 2013

La Cassazione Penale condanna un M. C.

per omessa collaborazione alla valutazione dei rischi

IL MEDICO COMPETENTE: RESPONSABILITÀ

La sentenza sopra richiamata precisa che al M. C.

*“ non è affatto richiesto l'adempimento di un obbligo altrui quanto, piuttosto, lo svolgimento del proprio **obbligo di collaborazione**, espletabile anche mediante l'esauriente sottoposizione al D. L. dei rilievi e delle proposte in materia di valutazione dei rischi che coinvolgono le sue competenze professionali in materia sanitaria “*

IL MEDICO COMPETENTE: RESPONSABILITÀ

L'eventuale ulteriore ***inerzia*** del D. L. resterebbe imputata a sua esclusiva responsabilità penale

L'obbligo di "collaborazione" deve essere dunque inteso in ***maniera attiva*** e, in sintesi, il M. C. , prima di redigere il programma di sorveglianza sanitaria, *“* ***deve avere una conoscenza dei rischi presenti e quindi collaborare alla VDR*** *”*.

IL MEDICO COMPETENTE: RESPONSABILITÀ

INTERPELLO N. 5/2014 del 13/03/2014

corretta interpretazione dell'art. 25, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 81/2008

. . . la Commissione ritiene che l'obbligo di "***collaborazione***" vada inteso in maniera attiva; in sintesi il ***M. C. , deve avere una conoscenza dei rischi*** presenti e quindi deve collaborare alla valutazione dei rischi. ***Qualora il M. C.*** sia nominato, ***dopo la redazione della valutazione dei rischi***, subentrando ad un altro M. C. , deve provvedere ad una ***rivisitazione della valutazione*** stessa previa acquisizione delle necessarie informazioni da parte del D. L. e previa presa visione dei luoghi di lavoro, per gli aspetti di competenza

IL MEDICO COMPETENTE: RESPONSABILITÀ

Corte di Cassazione - Cass. Pen. Sez. IV – Sentenza n. 49575 del 6 dicembre 2019

La Cassazione Penale condanna un M. C.

per irregolarità nel rilascio dei giudizi di idoneità, tra cui la "*sottoscrizione del certificato da parte di un medico diverso da quello che effettuava la visita*"

quale "***modus operandi anomalo e negligente***"

IL MEDICO COMPETENTE: RESPONSABILITÀ

La Suprema Corte si è pronunciata in ordine alla *"richiesta di riparazione per* ***ingiusta detenzione patita****, nella forma degli arresti domiciliari"* avanzata da una Dottoressa la quale era stata *"sottoposta alla misura cautelare per i reati di* ***associazione a delinquere e falso nell'ambito dell'esercizio dell'attività sanitaria espletata****, quale socio accomandatario della G… s.a.s. di […] (oggetto fornitura di servizi nei settori della qualità, dell'igiene e sicurezza del lavoro), unitamente al marito (legale rappresentante del Centro Medico Associato I. e accomandante della G... s.a.s.)."*

IL MEDICO COMPETENTE: RESPONSABILITÀ

La ricorrente era stata *"assolta in primo grado perché il fatto non sussiste".*

La Corte d'Appello di Reggio Calabria aveva rigettato la sua istanza di riparazione per ingiusta detenzione *"ravvisando nella condotta della ricorrente la* ***colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo.*** *Più precisamente, il giudice della riparazione ha sottolineato che, secondo quanto accertato dal giudice di merito nella sentenza assolutoria,* ***"le procedure relative alle visite*** *del lavoratori e di rilascio delle* ***certificazioni di idoneità*** *erano state caratterizzate da* ***grossolani aspetti di irregolarità e*** *da* ***illegittime condotte*** *connotate quantomeno da* ***evidente negligenza ed imprudenza"*** *e che la ricorrente era pienamente inserita in questo contesto di* ***superficialità e pressapochismo****, partecipando ed aiutando gli altri soggetti coinvolti."*

IL MEDICO COMPETENTE: RESPONSABILITÀ

Corte di Cassazione - Cass. Pen. Sez. VI – Sentenza n. 26190 del 16 ottobre 2019

La Cassazione Penale condanna un M. C.

per il ritardo nella diagnosi e l'aggravamento della patologia del lavoratore

IL MEDICO COMPETENTE: RESPONSABILITÀ

La Suprema Corte ha riconosciuto che l'aggravamento accertato - con TAC del torace del 2007 - di una grave patologia bronchiale, già evidenziato all'esito del controllo radiologico di routine eseguito presso X X X X nel 2002, *"era dipeso dal "ritardo nella diagnosi" ed aveva prodotto a carico dell'appellante un danno biologico pari al 6% condannando l'INAIL alle prestazioni di legge, oltre accessori."*

L'INAIL aveva proposto ricorso per Cassazione. La Corte rigetta il ricorso.

Nel caso di specie, *"l'appello proposto dal lavoratore avverso la sentenza di primo grado sollevava specificamente, tra l'altro,* ***la questione dell'incidenza del ritardo nella diagnosi da parte del Medico Competente aziendale nel processo causale del danno*** *riportato dal lavoratore in conseguenza della patologia sofferta».*

IL MEDICO COMPETENTE: RESPONSABILITÀ

Tribunale di Ivrea, Sez. Lavoro, 18 settembre 2017 n° 232

Sentenza di merito per erroneità del giudizio di inidoneità permanente emesso dal Medico Competente prima di avere acquisito l'esito definitivo degli accertamenti.

IL MEDICO COMPETENTE: RESPONSABILITÀ

In questo caso, un lavoratore ***"evocava in giudizio T. S. r. L. ed il Dott. […]*** *lamentando, da un lato, l'illegittimità del licenziamento irrogatogli dalla società per sopravvenuta inidoneità permanente alle mansioni svolte ed impossibilità di un ricollocamento in azienda e, dall'altro,* ***l'erroneità dei giudizio di inidoneità permanente alle mansioni espresso dal M. C. ".***

Il Tribunale chiarisce che ***"la CTU*** *nominata, con ampie e condivisibili motivazioni […] ha concluso il proprio elaborato sostenendo che* ***"il giudizio di inidoneità permanente alla mansione di addetto alla manutenzione espresso dal M. C.*** *il 27.07.2015 nel confronti del sig. M.* ***non trova fondamento*** *nell'esito degli accertamenti clinici eseguiti e, pertanto, non è condivisibile né giustificabile" ed evidenziando che "il giudizio* ***è stato espresso senza alcuna motivazione*** *chiarificatrice".*

IL MEDICO COMPETENTE: RESPONSABILITÀ

In particolare, *"il CTU ha evidenziato che sulla base dei risultati degli esami eseguiti, la dott.ssa dello S.Pre.SAL. di Ivrea, cui era stato presentato il ricorso contro il* ***giudizio di inidoneità****, in data 1.02.2016 espresse il giudizio definitivo di* ***idoneità alla mansione di addetto alla manutenzione*** *con obbligo di utilizzo dei DPI (guanti, mascherine, occhiali) durante le lavorazioni che comportavano effettiva esposizione a sostanze sensibilizzanti e/o irritanti per le vie respiratorie e la cute: nessuna inidoneità permanente alle mansioni, quindi, può ritenersi sussistente nella specie.* E *"né sembrano cogliere nel segno"* - prosegue la sentenza - *"le osservazioni del CTP di parte convenuta che ritiene che il comportamento del M. C. sia stato improntato all'applicazione del dovuto* ***principio di precauzione'".***

IL MEDICO COMPETENTE: RESPONSABILITÀ

Corte di Cassazione - Cass. Pen. Sez. III – Sentenza n. 6885 del 14 febbraio 2017

La Cassazione Penale condanna un M. C.

per non aver attuato un protocollo sanitario definito

in funzione dei rischi specifici con riferimento a due lavoratori edili.

IL MEDICO COMPETENTE: RESPONSABILITÀ

La Corte in questo caso ha confermato la decisione del Tribunale che aveva condannato l'imputato ad una sanzione penale pecuniaria *"per il reato di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81"* - reato accertato nel gennaio 2012 - *"per aver sottoposto in data 10.05.2011 a* ***visita periodica*** *i Sigg. L.S. e D.M.,* ***non attuando un protocollo sanitario*** *definito in funzione dei rischi specifici, considerato che,* ***dall'esame delle cartelle sanitarie*** *e di rischio dei suddetti lavoratori, si evinceva che gli stessi risultavano* ***esposti a rischio MMC*** *(movimentazione manuale dei carichi)* ***e rumore."***

IL MEDICO COMPETENTE: RESPONSABILITÀ

Nel rigettare il ricorso, la Cassazione precisa che *"i rischi, cui i lavoratori erano esposti, risultavano indicati nelle rispettive cartelle, senza che fossero stati disposti gli accertamenti complementari atti a valutare la funzionalità dei cosiddetti organi bersaglio."*

Secondo la Corte, *il M. C. che procede alla visita, non può basarsi soltanto sul dato anamnestico, che potrebbe essere falsato da una sottovalutazione o ignoranza da parte del lavoratore, né può accontentarsi di prescrivere esami clinici, emettendo al contempo un giudizio di piena idoneità, come invece è accaduto nel caso di specie,* ***senza attendere l'esito dell'accertamento diagnostico - strumentale,*** *che, per entrambi i lavoratori, non era stato richiesto fin dalla visita preventiva, ma solo in una delle visite periodiche successive.".*

IL MEDICO COMPETENTE: RESPONSABILITÀ

La Cassazione conclude precisando che *"lo stesso ricorrente si mostra avvertito del fatto che, sulla base della normativa di cui al T. U. , il M. C. programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art.41 attraverso protocolli sanitari definiti in ragione ai rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati, sicché* ***i protocolli sanitari,*** *in tema di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, non escludono che il medico aziendale possa prescrivere accertamenti più approfonditi di quelli necessari che, in quanto prescritti dalla* ***buona arte medica,*** *sono perciò contemplati in* ***linee guida o protocolli accreditati dalla comunità scientifica.***

IL MEDICO COMPETENTE

QUARTA PARTE

❑ VADEMECUM

COMPITI M. C.

IL MEDICO COMPETENTE: SINTESI DEI COMPITI

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Collabora con il D. L. e con il S. P. P. alla:

- ❑ valutazione dei rischi
- ❑ programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria
- ❑ predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico - fisica dei lavoratori
- ❑ attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori (*per la parte di competenza*)

IL MEDICO COMPETENTE: SINTESI DEI COMPITI

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Collabora con il D. L. e con il S. P. P. alla:

- organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro
- attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «***promozione della salute***» secondo i principi della responsabilità sociale

IL MEDICO COMPETENTE: SINTESI DEI COMPITI

VALUTAZIONE DEI RISCHI

- Sottoscrive il documento di valutazione dei rischi
- Partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria

IL MEDICO COMPETENTE: SINTESI DEI COMPITI

CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO

- Istituisce, aggiorna e custodisce sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria

(La cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del M. C.) e va compilata con i dati contenuti nell' All. 3 A con particolare riguardo ai fattori di rischio professionale, i tempi di esposizione e i valori di esposizione individuali (artt. 186 "rischi fisici"e 230 "agenti chimici" del D. Lgs 81/08)

IL MEDICO COMPETENTE: SINTESI DEI COMPITI

CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO

- Consegna al D. L. , alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Leg.vo 196/2003 e con salvaguardia del segreto professionale
- Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima

(L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal D. Leg.vo 196/2003 da parte del D. L. per almeno 10 anni salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni).

IL MEDICO COMPETENTE: SINTESI DEI COMPITI

INFORMAZIONE AI LAVORATORI

E AI RAPPRESENTANTI E RIUNIONE PERIODICA

- Fornisce le informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti
- Fornisce altresì a richiesta informazioni analoghe ai R. L. S.

IL MEDICO COMPETENTE: SINTESI DEI COMPITI

INFORMAZIONE AI LAVORATORI

E AI RAPPRESENTANTI E RIUNIONE PERIODICA

- Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria
- Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano ***più di 15 lavoratori***, il D. L. indice almeno una volta all'anno una riunione a cui partecipa il M. C.

IL MEDICO COMPETENTE: SINTESI DEI COMPITI

INFORMAZIONE AI LAVORATORI

E AI RAPPRESENTANTI E RIUNIONE PERIODICA

- Comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al D. L. , al R.S.P.P. , al R. L. S. i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori

IL MEDICO COMPETENTE: SINTESI DEI COMPITI

SOPRALLUOGHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

- Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi

(*l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al D. L. ai fini della sua annotazione nel D. V. R.)*

IL MEDICO COMPETENTE: SINTESI DEI COMPITI

SORVEGLIANZA SANITARIA

- La sorveglianza sanitaria è effettuata dal M. C. :
  - nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro (*art. 6*)
  - qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal M. C. correlata ai rischi lavorativi.

IL MEDICO COMPETENTE: SINTESI DEI COMPITI

SORVEGLIANZA SANITARIA

- Il M. C. programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati

IL MEDICO COMPETENTE: SINTESI DEI COMPITI

SORVEGLIANZA SANITARIA

- La sorveglianza sanitaria comprende:

- ***visita medica preventiva*** intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- ***visita medica periodica*** per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica
- ***visita medica*** su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal M. C. correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica

IL MEDICO COMPETENTE: SINTESI DEI COMPITI

SORVEGLIANZA SANITARIA

- ***visita medica alla cessazione*** del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- ***visita medica preventiva*** in fase preassuntiva
- ***visita medica precedente alla ripresa del lavoro***, a seguito di assenza per motivi di saluta di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione specifica

IL MEDICO COMPETENTE: SINTESI DEI COMPITI

SORVEGLIANZA SANITARIA

- Il M. C. , sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica idoneità:
  - idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni
  - inidoneità temporanea
  - inidoneità permanente
- Il M. C. esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo ai lavoratore ed al D. L.
- Nei casi di espressione di giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità

IL MEDICO COMPETENTE: SINTESI DEI COMPITI

RICORSO ALL'ORGANO DI VIGILANZA

- Avverso i giudizi del M. C. , ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro tenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso

IL MEDICO COMPETENTE: SINTESI DEI COMPITI

TRASMISSIONE DEI DATI

- Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il M. C. trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello 3B.

IL MEDICO COMPETENTE: SINTESI DEI COMPITI

LAVORATORI ESPOSTI A CANCEROGENI

- I lavoratori esposti a rischi cancerogeni sono iscritti in un registro, nel quale è riportata l'attività svolta, l'agente cancerogeno e i livelli di esposizione, ove è possibile. Detto registro è istituito ed aggiornato dal D. L. che ne cura la tenuta tramite il M. C. . In caso di cessazione del rapporto di lavoro il D. L. , invia all'INAIL, tramite il M. C. la cartella sanitaria di rischio del lavoratore esposto a rischio cancerogeno.